I.C. - "MINERVA BENEDETTINI"-COLLESALVETTI
Prot. 0000236 del 09/01/2026
IV-1 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MINERVA BENEDETTINI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria - Stagno-Guasticce-Nugola Via della Costituzione, 1 - 57017 STAGNO (LI)
Tel. 0586/962462 - Fax 0586/966371
C.F. 92102610497 - C.M. LIIC81600B
liic81600b@istruzione.it – liic81600b@pec.istruzione.it
Sito web: ic2stagno.edu.it

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

AA.SS. 2025/2026
DELIBERA N.23 del 08/01/2026

Riferimenti normativi

• D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli alunni. • LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

• DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado

• CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

• Vista La nota Miur 22190 del 29 ottobre 2019 recante che le istituzioni scolastiche, in merito alla validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, possono stabilire una serie di deroghe per assenze documentate e continuative, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi

• Visto il DM 39/2020 recante Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021; VISTA la Nota 2158 del 04-12-2020, Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

• VISTA l'Ordinanza 172 del 04-12-2020 recante Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

• VISTE le Linee Guida recanti La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria

- VISTA l'O.M. n.3 del 09/01/2025

Premessa:

Riferimenti pedagogici I docenti nell'attività di valutazione degli apprendimenti fanno riferimento al seguente sfondo pedagogico:

• la centralità dell'alunno come persona che apprende; stretta correlazione tra: processi di apprendimento, relazione educativa, metodologia didattica, potenzialità dell'alunno;

• riconoscimento, valorizzazione e integrazione dei diversi canali di apprendimento;

• significato della scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale; consapevolezza dell'alunno del significato e del valore di ciò che apprende attraverso percorsi di autovalutazione.

Art. 1 La Valutazione - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione (art.1 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62)

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che la valutazione del comportamento debba riferirsi allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art. 1 c. 3);

- nei rapporti scuola-famiglia si debbano adottare modalità di comunicazione efficaci e trasparenti sulla valutazione del percorso didattico (art. 1 c. 5);
- le scuole partecipano alle rilevazioni nazionali e internazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema scolastico (art. 1 c.7).
- Il decreto stabilisce che la valutazione nel primo ciclo (art. 2);
  - è espressa in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento;
  - è effettuata collegialmente dai docenti contitolari;
  - lo scrutinio è presieduto dal DS o suo delegato;
  - la valutazione del comportamento è espressa collegialmente con un giudizio sintetico espresso nel documento di valutazione;
  - i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e alunni della classe.

Art. 2 Valutazione nel primo ciclo (art. 2 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62)

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.
4. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1.
5. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3 Oggetto e finalità della valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni. Rispetto agli apprendimenti ha finalità:

- formativa ed educativa in riferimento ai seguenti ambiti:
  - ambito delle CONOSCENZE, intesi come contenuti appresi, idee chiave, fatti, teorie, concetti;
  - ambito delle ABILITA', intese come capacità, processi cognitivi, metodi, procedure;
  - ambito delle COMPETENZE intese come uso funzionale e personale delle conoscenze e delle abilità;
- di miglioramento gli apprendimenti e promuovere il successo formativo;
- di documentazione lo sviluppo dell'identità personale;
- di promozione dell'autovalutazione

SCUOLA PRIMARIA

Articolo 4 Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

2. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:

a) ottimo
b) distinto
c) buono
d) discreto
e) sufficiente
f) non sufficiente

3. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.

4. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza. 6. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione.

7. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.

Art. 5 Tempi e modalità della valutazione

La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i tempi e le modalità di seguito descritti:

VALUTAZIONI	FUNZIONI	FINALITA'	STRUMENTI

INIZIALE	DIAGNOSTICA	-Identificare le competenze iniziali degli alunni -Analizzare la situazione in ingresso al fine di accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per la progettazione educativa e didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate	Prove di verifica in ingresso orali, scritte, grafiche, pratiche Griglie di osservazione.
IN ITINERE	FORMATIVA	-Descrivere i processi di apprendimento e i progressi degli allievi -Verificare l'efficacia della progettazione educativa e didattica al fine di attivare eventuali correttivi all'azione didattica e/o di progettare attività di rinforzo e recupero. -Determinare il feed-back, stimolare e guidare l'autovalutazione da parte dell'allievo sui propri processi.	Prove di verifica orali, scritte, grafiche, pratiche. Questionari di autovalutazione e autobiografie narrative. Griglie di rilevazione/osservazione in situazione di apprendimento Rubriche valutative
FINALE	CERTIFICATIVA	-Analizzare e descrivere il profilo di apprendimento di ogni allievo attraverso i traguardi educativi raggiunti nelle singole discipline e concentra l'attenzione sull'evoluzione dell'apprendimento e non solo sul risultato. -Certificare le competenze in uscita	Criteri per l'attribuzione dei giudizi descrittivi e dei relativi livelli di apprendimento. Documento di valutazione intermedia e finale. Attestato di ammissione alla classe successiva. Certificazione delle competenze finali.

Art. 6 Modalità di comunicazione alle famiglie (art.1 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62)

La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo dell'alunno durante i colloqui generali (mese di dicembre e aprile) nel corso dell'anno scolastico e con colloqui individuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico-Argo. Per quanto riguarda la

valutazione degli obiettivi formativi del primo quadrimestre della classe prima, non sarà espressa sul documento di valutazione, ma sarà visibile solo un VLG.

TEMPI E MODALITA' DI VERIFICA

Per ciascuna disciplina del curricolo sarà realizzata almeno una verifica in itinere a termine di ciascuna UdL. La verifica, finalizzata a monitorare l'acquisizione degli apprendimenti, potrà essere scritta, orale o pratica. Le verifiche scritte possono essere: test con risposta singola, vero/falso, a scelta multipla, a completamento, con individuazione di relazioni di tipo causale o temporale, con elaborazione di testi di varia tipologia, riassunti, relazioni, traduzioni, con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici e con produzione di elaborati grafici secondo precise indicazioni. Le verifiche orali possono essere: con domande a risposta singola; con trattazione di uno o più argomenti; con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici; con risoluzione di problemi o svolgimento di esercizi. Le verifiche pratiche possono essere: con esecuzione di prestazioni secondo specifiche procedure. Ad inizio d'anno ed a conclusione di ciascun quadrimestre saranno realizzate, in tutte le classi, PROVE CONGIUNTE di verifica per le seguenti discipline: italiano, matematica (tutte le classi) e lingua inglese (classi seconde, terze, quarte e quinte). Ciascuna prova prevederà un numero determinato di item e riguarderà i nuclei fondanti delle discipline.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 7 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni

Il processo valutativo deve risultare comprensibile, valido e non riducibile ad una mera oggettiva rilevazione di dati; deve altresì essere una sintesi ragionata di misurazioni e di osservazioni sistematiche che valorizzi l'alunno, che ne evidenzi potenzialità, risorse, progressi per aiutarlo a costruire un'immagine positiva e realistica di sé. Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso.

Agli alunni di classe prima della scuola Secondaria di Primo grado sono somministrate prove di vario tipo adatte a verificare il possesso dei prerequisiti.

Agli alunni delle altre classi della Secondaria sono somministrate prove adatte a verificare le competenze principali delle discipline acquisite negli anni precedenti.

La valutazione in decimi formulata da ogni docente, per ciascun alunno, dovrà tener conto anche dei seguenti parametri:

- Livello della situazione di partenza.
- Progressi compiuti.
- Partecipazione al dialogo educativo-didattico.
- Impegno

Si allegano le griglie di valutazione per ogni disciplina.

Art.8 Modalità di comunicazione alle famiglie (art.1 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62)

La famiglia viene informata sui risultati del percorso formativo dell'alunno tramite il Registro elettronico, durante i colloqui generali (mese di dicembre e aprile).

Sono previsti inoltre incontri scuola-famiglia su appuntamento nel corso dell'anno scolastico, per particolari esigenze, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Gli appuntamenti possono essere definiti con i singoli docenti durante i ricevimenti settimanali. A conclusione del 1° e del 2° quadrimestre la famiglia può scaricare il documento di valutazione dal Registro Elettronico.

Le famiglie potranno essere contattate e informate nei casi in cui i docenti lo ritengano opportuno.

Qualora l'alunno non sia stato ammesso alla classe successiva, le famiglie verranno opportunamente informate privatamente prima della pubblicazione degli esiti.

Art.9 Validità dell'anno scolastico: orario annuale e deroghe
Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale** personalizzato, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Le motivate deroghe sono le seguenti:
- Gravi motivi di salute adeguatamente motivati o patologie croniche documentate;
- Terapie e/o cure programmate
- Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI: sarà valutata singolarmente ogni richiesta di deroga per motivi sportivi da parte della Dirigenza e dai docenti di Scienze motorie. La commissione sarà composta da un numero dispari di membri.
- Adesioni a confessioni religiose per cui esistono specifiche intese
ritorno al proprio paese d'origine, in caso di studenti stranieri (MAX 30 GIORNI)

Tali deroghe sono concesse a seguito del monitoraggio delle assenze. I docenti coordinatori di classe/team effettuano un monitoraggio periodico delle assenze degli alunni e garantiscono informazioni puntuali ad ogni alunno/a e alle loro famiglie in relazione alle ore di assenza effettuate. Le assenze prive di adeguata motivazione sono segnalate agli organi competenti per la verifica degli obblighi dell'assolvimento scolastico.
Nel caso di alunni che hanno riportato tra gli esiti del primo quadrimestre uno o più Non Valutato (N) convocheranno i genitori per spiegarne il significato e sollecitare il CdC a porre in essere ogni possibile misura per conseguire entro le vacanze di Pasqua non meno di tre valutazioni per le discipline oggetto di non valutazione.

Nel conto delle ore di assenza, si considerati anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.
Di seguito il monte ore annuale per tutti gli indirizzi:

Indirizzi	Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Classi a Tempo Normale (30 ore)	990 ore annuali
Classi a Indirizzo Musicale (33 ore)	1089 ore annuali

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Art. 10 Scuola Primaria: ammissione alla classe successiva (art. 3 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62)

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art.11 Scuola secondaria di primo grado: ammissione alla classe successiva ed all'esame conclusivo del primo ciclo

- **Ammissione alla classe successiva**

(cfr D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62, art. 6)
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.
Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato.

- **Ammissione all'Esame di Stato**

Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l'esclusione dall'esame.
Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all'alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.

Criteri ammissione/non ammissione alla classe successiva e all' Esame di Stato.

Nei casi di alunni che presentano carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio può deliberare l'ammissione alla classe successiva prendendo in considerazione i seguenti elementi:

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO
Frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio
Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di cui all' Art.4, c.6, c.9, D.P.R.249/1998
Per le sole classi terze, partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese
Impegno, partecipazione e atteggiamento collaborativo
Valutazione positiva nella maggior parte delle discipline
Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo nei seguenti casi:

CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO
Assenze superiori ai 1/4 del monte ore annuale
Essere incorsi nella sanzione disciplinare di cui all' Art.4, c.6, c.9, D.P.R.249/1998
Mancanza di impegno, di partecipazione e atteggiamento non collaborativo
Varie insufficienze
Nessun progresso compiuto dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
La delibera del CdC dovrà espressamente far riferimento al fatto che la valutazione non è riferita soltanto all'anno appena trascorso, ma deve contenere una previsione sulle capacità di recupero nell'anno successivo. La valutazione dell'ammissione cioè deve abbracciare un arco temporale superiore all'anno scolastico di riferimento.

Art.12 Criteri per la determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato
L'Art. 6, c. 5, D. Lgs. 62/2017 riporta: "Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno." È possibile ammettere all'esame con 5.

Il voto di ammissione sarà calcolato come media ponderata dei voti ottenuti nel triennio, dando maggiore importanza al voto di scrutinio finale di terza, come segue:
-10% primo anno
-20% secondo anno
-70% terzo anno
Sarà aumentato di un punto il voto di ammissione ove vi sia stato un incremento di almeno 0,5 della media nel triennio ed il candidato non abbia avuto insufficienze

Poiché con Decreto n.3 del 09/01/2025 è stabilito che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi e il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico, il Collegio dei Docenti, stabilisce che il voto di comportamento concorre a definire la media di ogni anno scolastico.

Art.13 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
(cfr D.Lgs 62/2017 art. 8 e 11; DM 741/2017, art. 6-15)
Annualmente, il ministro dell'istruzione emana una ordinanza con la quale fornisce istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'Esame di Stato.

Svolgimento
Prove scritte
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
- prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Colloquio
Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10) condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La prova orale dovrà consistere in un colloquio di durata di 20 min circa.
Il candidato esporrà le sue conoscenze partendo con un argomento e una modalità a piacere.

I docenti potranno in sede d'esame invitare il candidato a sviluppare ulteriori collegamenti o sollecitare approfondimenti.

Inoltre:
Premesso che ogni Consiglio di Classe si organizza in maniera autonoma, si indica quanto segue:
1- Il colloquio d'esame non è una interrogazione: ciò non esclude che i commissari possano intervenire con richieste tendenti sia ad ottenere chiarimenti che ulteriori approfondimenti
2- Il candidato può cominciare il colloquio dalla disciplina che preferisce.
3- Il tema su cui verte il colloquio deve essere un macro argomento a piacere,
4- Gli alunni saranno guidati nel progettare il loro colloquio multidisciplinare dai loro docenti.
5- Spetta a tutti i membri del CdC seguire gli alunni. Il Cdc si organizzerà in maniera tale che tutti i docenti (o la maggior parte) abbiano il compito di seguirli, in modo che i colloqui stessi risultino più vari. In tal modo la preparazione non ricade esclusivamente su un singolo docente. A tal proposito si possono suddividere gli alunni tra i docenti in base alle competenze dell'alunno stesso.
6- Non è necessario che nel colloquio siano toccate tutte le discipline. E' infatti possibile che una materia non venga collegata.
7- Il colloquio nelle lingue straniere può avvenire anche presentando semplicemente un tema del colloquio stesso in lingua.
7- saranno valutate le competenze di Educazione civica
8- L'esposizione potrà essere accompagnata da un elaborato che consiste in una mappa concettuale/nucleo tematico. Tale elaborato potrà essere cartaceo o in forma digitale (power point o altre applicazioni)
Si ricorda **che la valutazione della prova orale si riferirà al colloquio** e non sarà preso in alcuna considerazione l'eventuale elaborato multimediale in sé.
9- La durata sarà di **20 minuti.**

Esito
La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi.

La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio

$$V\ esame = \frac{V\ ita + V\ mate + V\ lingue + V\ colloquio}{4} \quad \text{(NON ARROTONDATO)}$$

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria […]

$$V\ finale = \frac{V\ ammissione + V\ esame}{2} \quad \text{(ARROTONDATO)}$$

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale.

Definizione criteri lode all'Esame di Stato

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
La lode si può attribuire per alunni che hanno conseguito una media superiore a 9,50.
La Commissione delibera all'unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto dei seguenti criteri:
- voto di ammissione all'esame non inferiore a 10 decimi

- voto d’esame ≥ 9.5
- voto di almeno due prove scritte pari a 10 decimi

Candidati privatisti
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Alunni risultati assenti
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

Art.14 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria, al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62..
La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all’istituzione scolastica del grado successivo.
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.
Sono adottati i modelli nazionali di cui al Decreto n.14 del 30/01/2024.

Art.15 Alunni con disabilità
(cfr Legge 104/1992, artt. 12-16; D.Lgs 62/2017 art. 11, c. 1-8);
Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del del piano educativo individuale (PEI)11, redatto sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dello studente, descritte nel profilo dinamico-funzionale;
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l’obiettivo di svilupparne le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione12;
3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto nel *decreto valutazione13*, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato;
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Il
consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova;
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione,
sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate

idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del *decreto valutazione*.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Art.16 Alunni con disturbi specifici di apprendimento
(cfr Legge 170/2010; D.Lgs 62/2017 art. 11, c.9-15)
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento la valutazione tiene conto del piano didattico personalizzato e delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni.
Nello svolgimento delle attività didattiche, delle verifiche e delle prove d'esame vengono adottate le misure educative e didattiche di supporto ritenute più idonee.
Gli insegnanti si atterranno in particolare alle seguenti indicazioni:
- considerare il livello di partenza, i progressi e gli sforzi compiuti;
- considerare il livello raggiunto, indipendentemente dalle strategie e dagli strumenti utilizzati dall'alunna/o;
- considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi;
- valorizzare il processo di apprendimento dell'alunna/o e non valutare solo il risultato.
1. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe;
2. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato;
3. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte;
4. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera;
5. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del *decreto valutazione*.
7. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove nazionali standardizzate (prove Invalsi). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art 11 c. 15 del *decreto valutazione*)

Art. 17 Valutazione degli alunni che seguono percorsi di istruzione parentale (art.23 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62)
Gli alunni che seguono percorsi di istruzione parentale e i cui genitori inoltrano richiesta alla scuola, sosterranno esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni, davanti ad una commissione appositamente costituita con decreto dirigenziale.

Art. 18 Valutazione alunni stranieri in fase di alfabetizzazione
Sarà privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella certificativa e si farà riferimento ai seguenti indicatori:
- rapporti con coetanei e adulti(socializzazione)
- rispetto regole comuni (comportamento)
- partecipazione alle attività
- apprendimento

In riferimento alla data di iscrizione dell'alunno nel I quadrimestre la valutazione, potrà:
- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" oppure "la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana".
Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva.
La valutazione finale terrà in considerazione i seguenti indicatori:
- il percorso degli alunni
- la progressione negli apprendimenti
- gli obiettivi raggiungibili
- la motivazione
- la partecipazione
- l'impegno

Art.19 Alunni ricoverati in ospedale
(cfr D.Lgs 62/2017, art. 22)
- Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedale per periodi di tempo rilevanti, ai fini
- della valutazione periodica e finale, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono
- alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato
- Se il tempo di istruzione nel luogo di cura è prevalente rispetto al tempo di istruzione in classe, lo
- scrutinio è effettuato dai docenti che hanno impartito l'insegnamento in ospedale15.
- Se un alunno è ricoverato nel periodo degli esami, può svolgere in ospedale tutte le prove o alcune
- di esse.
- Questa modalità di valutazione si applica anche ai casi di **istruzione domiciliare** (c.3).

Art.20 Criteri per la verifica e la valutazione degli alunni adottati dal collegio dei docenti
"La valutazione prevede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo". Il DPR n. 122 del 22.06.2009 (Regolamento sulla valutazione) novellato dal D. Lgs 62/2017 stabilisce che "La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche". Alcune linee comuni riguardano il diritto di
ogni alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, il diritto di ogni alunno e di ogni famiglia di conoscere i criteri valutativi utilizzati nella scuola con riferimento alle prove scritte, orali, grafiche, al comportamento e alla valutazione del rendimento scolastico complessivo, il diritto di ogni alunno al successo formativo sulla base delle valutazioni periodiche e agli interventi di

recupero, sostegno, potenziamento sul piano didattico.

Art. 21 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni (art. 4 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62)
L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione (INVALSI) ha, tra gli altri, il compito di predisporre strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti, di promuovere periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e predisporre prove a carattere nazionale per gli esami di Stato.

scuola primaria
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

scuola secondaria di primo grado
L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate svolte al computer (*computer based*) nelle classi terze, per accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e sono requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.